

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Seduta del 21-09-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2020 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di settembre, alle ore 21:15 nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano

	Presenti	Assenti
BELLISARIO GIANNI	Presente	
DE LAURENTIS NICOLA	Presente	
PUGLIESE CARMINE	Presente	
PELLICCIOTTA GIULIO	Presente	
NATALE MARCELLA	Presente	
IMPICCIATORE EVANDRIO	Presente	
ANGELUCCI DAMIANO	Presente	
PELLICCIOTTA AMADIO	Presente	
PASQUINI MARCO	Presente	
MEMMO NICOLA	Presente	
PERRETTI MANUEL	Presente	
Totale	11	0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Maria Giovanna Maturo**, la quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **GIANNI BELLISARIO** nella qualità di , assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con deliberati di Consiglio Comunale n. 2 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 7,6 per mille per le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con deliberati di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 l'aliquota TASI nella misura del 2,5 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette al tributo, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con delibere del consiglio comunale;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente d'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto che questo Comune non ha applicato mai applicato la maggiorazione Tasi di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 per gli anni dal 2014 al 2019;

Visto che il comma 756, dispone, a decorrere dall'anno 2021, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, la possibilità per i Comuni di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, che sarà parte integrante della delibera di approvazione delle tariffe, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che la mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, comporta l'applicazione delle aliquote vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento approvato si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla L. n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente";

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote, precisando che le stesse non sono state aumentate, ma corrispondono alle aliquote preesistenti per l'Imu con l'aggiunta dell'aliquota Tasi, ora soppressa:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille; (Base 5 – min 0 - max 6)
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari all'1 per mille; (Base 1 – min 0 - max 1)
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille; (Base 1 – min 0 - max 2,5)

- 4) terreni agricoli: esenti;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille (Base 8,6 di cui 7,6 allo Stato – min 7,6 - max 10,6)
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille; (Base 8,6 – min 0 - max 10,6)
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille (Base 8,6 – min 0 - max 10,6)

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla su indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 4 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) terreni agricoli: esenti;
- 5) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,1 per mille;
- 6) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,1 per mille;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,1 per mille;

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2020,

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare con voti unanimi la presente immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIANNI BELLISARIO

PARERE CONTABILE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere Favorevole alla proposta della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NICOLA DE LAURENTIS

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIANNI BELLISARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Giovanna Maturo

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni decorrenti da oggi 29-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**Maria Giovanna Maturo**)

=DIVENUTA ESECUTIVA IL 21-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(**Maria Giovanna Maturo**)